



Bollettino ministeriale bavarese

BayMBl. 2020 n. 737

15 dicembre 2020

2126-1-15-G

Undicesima ordinanza bavarese sulle misure di protezione contro le infezioni (11a BayIfSMV)

del 15 dicembre 2020

Ai sensi dell'art. 32 comma 1 congiuntamente all'art. 28 par. 1 e agli articoli, 28a, 29 e 30 par. 1 comma 2 della Legge sulla protezione dalle infezioni (IfSG) del 20 luglio 2000 (Bollettino ministeriale bavarese BGBl. I p. 1045), modificata dall'art. 2 della legge del 18 novembre 2020 (Bollettino ministeriale bavarese BGBl. I p. 2397), congiuntamente all'art. 9 punto 5 dell'ordinanza di delega (DelV) del 28 gennaio 2014 (Gazzetta ufficiale GVBl. P. 22, Raccolta sistematica del diritto bavarese BayRS 103-2-V), modificato dall'ordinanza del 13 gennaio 2020 (Gazzetta ufficiale GVBl. p. 11), il Ministero della Salute bavarese dispone quanto segue:

Parte 1 Disposizioni generali

§ 1

Obbligo generale di distanziamento, utilizzo di protezione per naso e bocca, raccolta dei recapiti

(1) «Si richiede a tutti di ridurre al minimo indispensabile i contatti fisici con altre persone e, nei limiti del possibile, di circoscrivere le frequentazioni a una cerchia di persone costante. «Ove possibile, mantenere una distanza interpersonale minima di 1,5 m. «Ove non sia possibile mantenere la distanza interpersonale minima negli spazi pubblici, è necessario indossare una protezione per naso e bocca. «Provvedere a un'adeguata e costante aerazione degli ambienti chiusi.

(2) Qualora la presente ordinanza preveda l'obbligo di indossare una protezione per naso e bocca (obbligo di mascherina), si applica quanto di seguito indicato:

1. Sono esonerati dall'obbligo di indossare la mascherina i bambini fino ai sei anni di età.
2. Coloro i quali ritengano di poter credibilmente dimostrare la propria impossibilità a indossare la mascherina a causa di un impedimento o per motivi di salute, sono esonerati dall'obbligo di portare la mascherina; ciò va documentato, se dovuto a problemi di salute, con certificato medico che attesti l'avvenuta valutazione del quadro clinico (diagnosi), riporti la denominazione latina o la classificazione della patologia secondo ICD-10 nonché la ragione del conseguente esonero dall'obbligo di indossare la mascherina.
3. È consentito togliere la mascherina allo scopo di rendersi identificabili, per permettere la comunicazione in caso di problemi uditivi o per altri casi di stretta necessità.

(3) «Qualora, ai sensi della presente ordinanza o in base alle misure di protezione e igiene ai sensi della medesima, si raccolgano i dati di recapito ai fini del tracciamento dei contatti in caso di diagnosticata infezione da Coronavirus SARS-CoV-2, oltre all'art. 28a par. 4 commi 2-7 della legge sulla protezione contro le infezioni (IfSG) si applica quanto segue:

1. Vanno documentati cognome, nome e un recapito certo (numero telefonico, indirizzo e-mail o indirizzo postale) nonché periodo di permanenza.
2. I dati comunicati all'avente obbligo di raccolta degli stessi devono essere veritieri.

«Le autorità, i tribunali e gli uffici che svolgono compiti di pubblico interesse o agiscono nell'esercizio del potere pubblico, in caso di accesso ai rispettivi edifici o spazi possono a loro volta raccogliere dati personali, ai sensi del comma 1.

§ 2 Coprifuoco generale

«È consentito lasciare la propria abitazione solo in presenza di validi motivi. «Nello specifico, si considerano validi motivi ai sensi del comma 1:

1. l'esercizio di attività professionali e di servizio;
2. la visita presso enti e la fruizione di offerte ai sensi degli articoli 18-21, sempre che consentito, e la partecipazione a esami ai sensi dell'art. 17;
3. la fruizione di servizi medici, di assistenza e veterinari, la visita a professionisti del settore terapeutico e le donazioni di sangue;
4. commissioni, spesa e visita presso esercizi eroganti servizi nella misura contemplata agli articoli 12 e 13;
5. visita presso un altro nucleo familiare nel rispetto delle limitazioni ai contatti come da art. 4;
6. visita presso coniugi, conviventi, partner di un'unione di fatto, anziani, malati o disabili nel rispetto delle limitazioni ai contatti come da art. 4;
7. esercizio dei diritti di tutela e di visita;
8. l'accompagnamento di persone bisognose di sostegno e minori nel rispetto delle limitazioni ai contatti ai sensi dell'art. 4;
9. l'accompagnamento delle persone in fin di vita e la partecipazione ai funerali nella cerchia familiare e amicale più stretta;
10. Sport e movimento all'aria aperta nel rispetto delle limitazioni ai contatti ai sensi dell'art. 4;
11. la cura degli animali;
12. appuntamenti presso le pubbliche autorità;
13. partecipazione a funzioni religiose e a raduni di comunità di fedeli come da condizioni contemplate all'art. 6, nonché a incontri come da condizioni contemplate all'art. 7.

§ 3 Coprifuoco notturno

Sull'intero territorio bavarese, nella fascia oraria dalle 21 alle 5, è vietato lasciare la propria abitazione, fatta eccezione per i seguenti motivi:

1. un'emergenza sanitaria o veterinaria o altre cure mediche improrogabili;
2. esercizio di attività professionali e di servizio o per improrogabili ragioni di formazione professionale;
3. esercizio dei diritti di tutela e di visita;
4. improrogabile necessità di assistere persone non autosufficienti e minori;
5. accompagnamento di persone in fin di vita;
6. azioni necessarie per la cura degli animali;
7. altri importanti e innegabili motivi.

§ 4 **Limitazioni ai contatti**

(1) ¹La permanenza comune in aree pubbliche e in spazi o terreni a uso privato è consentita solo ai sensi di quanto contemplato all'art. 3:

1. con gli appartenenti allo stesso nucleo familiare e
2. a un ulteriore nucleo familiare, sempre che il numero totale non superi le cinque persone, senza tener conto dei bambini appartenenti a detti nuclei di età inferiore ai 14 anni.

²Resta salvo l'art. 2, punti 7 e 9. ³Fermo restando il comma 1 punto 2, nel periodo dal 24 al 26 dicembre 2020 a tutti gli appartenenti a un nucleo familiare è consentito inoltre riunirsi con quattro persone non appartenenti allo stesso nucleo ma alla cerchia familiare ristretta, cui si aggiungono i minori di anni 14 appartenenti ai rispettivi nuclei. ⁴Sono appartenenti alla cerchia familiare ristretta ai sensi del comma 3, coniugi, compagni, conviventi di fatto, parenti di primo grado, fratelli e sorelle, i figli di questi nonché gli appartenenti al rispettivo nucleo familiare.

(2) Il par. 1 non si applica alle attività professionali, di servizio o di volontariato presso organizzazioni e istituzioni di diritto pubblico che, per essere svolte, necessitano dell'interazione di più persone.

Parte 2 **Vita pubblica**

§ 5 **Manifestazioni, feste**

¹Con riserva di regolamentazioni specifiche contemplate dalla presente ordinanza, sono vietati su tutto il territorio regionale manifestazioni e raduni, fatta eccezione per i raduni contemplati all'art. 7, nonché assembramenti e festeggiamenti pubblici. ²Sono vietate le feste in luoghi e strutture pubbliche. ³È fatto divieto portare con sé e accendere articoli pirotecnici della categoria F2 ai sensi dell'art. 3a della Legge sugli esplosivi (SprengG), nelle aree dei centri città o altri luoghi pubblici all'aperto, dove le persone si assemino in spazi ristretti o permangano non solo temporaneamente; detti luoghi saranno stabiliti a discrezione delle autorità amministrative circondariali competenti.

§ 6 **Funzioni religiose, raduni di comunità di fedeli**

Le funzioni religiose aperte al pubblico all'interno di chiese, sinagoghe e moschee e i raduni di altre comunità di fedeli sono ammessi alle seguenti condizioni:

1. All'interno di edifici, con un numero massimo consentito di partecipanti determinato dal numero di posti disponibili che consentano il mantenimento di una distanza minima di 1,5 m gli uni dagli altri.
2. Tra le persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare si dovrà mantenere una distanza minima di 1,5 m.
3. Per i visitatori vige l'obbligo di indossare la mascherina.
4. È vietato il canto comunitario.
5. Per le funzioni religiose o i raduni è previsto un sistema di protezione dalle infezioni che, a seconda della comunità religiosa e del rito, riduca al minimo i possibili rischi di infezione; detto sistema di protezione dovrà essere presentato su richiesta alle autorità amministrative circondariali competenti.
6. Sono vietate le funzioni religiose e i raduni di comunità di fedeli di dimensioni pari a un grande evento.
7. Per le funzioni religiose e i raduni di comunità di fedeli, per i quali si preveda che il numero di partecipanti possa portare a un esaurimento dello spazio disponibile, è consentita la partecipazione solo previa iscrizione.

§ 7
Assembramenti ai sensi dell'art. 8
della Costituzione

(1) 1) Nei raduni pubblici all'aperto ai sensi dell'art. 8 della Costituzione, tra i partecipanti è fatto obbligo di tenere una distanza minima di 1,5 m, evitando qualsiasi contatto fisico con altri partecipanti al raduno o persone terze. 2) Le autorità competenti ai sensi dell'art. 24 par. 2 della Legge bavarese sugli assembramenti (BayVersG) sono tenute, ove necessario nel caso specifico, a garantire, con adeguate limitazioni ai sensi dell'art. 15 della Legge di cui sopra, che

1. le disposizioni contemplate al comma 1 siano rispettate
2. e che i rischi di infezione derivanti dal raduno siano anche per il resto limitati a una misura sostenibile dal punto di vista della legislazione in materia di protezione dalle infezioni. Ciò è presumibile in caso di raduni con non più di 200 partecipanti presso una sede fissa.

3) Per i partecipanti vige l'obbligo di indossare la mascherina; sono esentati da tale obbligo gli organizzatori dell'evento nel fare annunci, i relatori nel corso del proprio intervento nonché i partecipanti che durante l'evento circolino con un veicolo nel traffico stradale. 4) Nella misura in cui non sia possibile garantire i requisiti contemplati al comma 2 attraverso le limitazioni di cui sopra, il raduno dovrà essere vietato.

(2) Sono consentiti i raduni al chiuso ai sensi dell'art. 8 della Costituzione alle seguenti condizioni:

1. L'organizzatore è tenuto a garantire, mediante idonee misure, il rispetto della distanza minima di 1,5 m tra i partecipanti, in modo da evitare qualsiasi contatto fisico tra i partecipanti stessi o con persone terze.
2. Nel rispetto dei requisiti contemplati al punto 1 saranno ammessi fino a massimo 100 partecipanti.
3. Per i partecipanti vige l'obbligo di indossare la mascherina; il par. 1 comma 3 si applica di conseguenza.
4. L'organizzatore è tenuto a predisporre un sistema di protezione e igiene da presentare su richiesta alle autorità amministrative circondariali competenti.

(3) In deroga ai par. 1 e 2, sono vietati i raduni il 31 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021.

§ 8
Trasporto pubblico locale, trasporto scolastico,
pullman turistici

1) Per quanto concerne il trasporto pubblico urbano ed extraurbano e le relative pertinenze, per i passeggeri nonché per il personale addetto al controllo e al servizio qualora detto personale entri a contatto con i passeggeri, vige l'obbligo di indossare la mascherina. 2) Il comma 1 si applica di conseguenza anche al trasporto scolastico nel servizio di trasporto scolastico gratuito. 3) È vietata la circolazione di bus turistici.

§ 9
Disposizioni particolari per le visite e la protezione

(1) 1) In caso di visita a pazienti o residenti in

1. ospedali e istituti di prevenzione e riabilitazione che erogano cure mediche paragonabili a quelle degli ospedali (strutture ai sensi dell'art. 23 par. 3 comma 1 punti 1 e 3 della Legge per la protezione dalle infezioni - IfSG);
2. strutture di ricovero ai sensi dell'art. 71 par. 2 del Libro Undicesimo del Codice sociale;
3. strutture per persone con disabilità ai sensi dell'art. 2 par. 1 del Libro Nono del Codice sociale, nelle quali l'assistenza e gli interventi di supporto all'integrazione sociale siano prestati continuativamente giorno e notte;
4. comunità di pazienti assistiti in regime ambulatoriale ai sensi dell'art. 2 par. 3 della Legge sulla qualità di vita nelle strutture di cura con finalità di trattamento intensivo extra-clinico, nelle quali si svolgano servizi ambulatoriali di assistenza ai sensi dell'art. 23 par. 6a della Legge per la protezione dalle infezioni (IfSG);

5. nelle case di riposo e residenze per anziani per i visitatori vige l'obbligo di indossare la mascherina e l'ordine di mantenere sempre, per quanto possibile, una distanza interpersonale minima di 1,5 m. ²La rispettiva struttura deve predisporre un sistema di protezione e igiene elaborato in conformità allo schema base indicato dal Ministero della Salute, da presentare su richiesta alle autorità amministrative circondariali competenti.

(2) ¹Nelle strutture ai sensi del par. 1 comma 1 punti 2, 3 e 5 si applica in integrazione quanto segue:

1. Ciascun residente può ricevere visite da massimo una persona al giorno che sia risultata negativa al test per Coronavirus SARS-CoV-2 e che su richiesta esibisca l'esito del test su supporto cartaceo o digitale; in caso di test rapido antigenico POC, il tampone non dovrà risalire a oltre 48 ore prima della visita, nel caso del test molecolare PCR, il tampone non potrà risalire a oltre tre giorni precedenti la visita. Il test effettuato deve soddisfare i requisiti del Robert Koch Institut. Per l'intera durata della visita presso la struttura ciascun visitatore è tenuto inoltre a indossare una mascherina FFP2. Nel periodo dal 25 al 27 dicembre 2020, l'esito del test con tampone rapido antigenico POC potrà risalire a massimo 72 ore, l'esito del test con tampone molecolare PCR a massimo quattro giorni prima della visita.
2. Il personale è soggetto a osservazione da parte dell'autorità amministrativa circondariale competente ed è tenuto, almeno in due diversi giorni della settimana in cui è in servizio, a sottoporsi al test per Coronavirus SARS-CoV-2, presentando l'esito su richiesta alla direzione della struttura e all'autorità amministrativa circondariale competente o a un ufficio incaricato dalla stessa; l'organizzazione dei test spetta alla rispettiva struttura. In caso di insorgenza di sintomi tipici dell'infezione da Coronavirus SARS-CoV-2 quali tosse, febbre o perdita del gusto e dell'olfatto, il o la dipendente sono tenuti a informare tempestivamente l'autorità amministrativa circondariale competente.

²Nei limiti della disponibilità, i servizi ambulatoriali di assistenza sono tenuti a sottoporre il personale a test per Coronavirus SARS-CoV-2 in due diversi giorni della settimana.

(3) L'accompagnamento dei pazienti in fin di vita è sempre consentito.

Parte 3 Sport e tempo libero

§ 10 Sport

(1) ¹La pratica di sport individuali è consentita unicamente nel rispetto delle limitazioni ai contatti come da art. 4. ²È vietato praticare sport di squadra. ³Resta salvo il par. 2.

(2) Le gare e gli allenamenti di atleti professionisti e delle squadre sportive regionali e federali sono consentiti alle seguenti condizioni:

1. Resta esclusa la presenza di spettatori.
2. Hanno accesso alla struttura sportiva solo le persone necessarie allo svolgimento della gara o dell'allenamento o ai fini del resoconto mediatico.
3. Allo scopo di ridurre al minimo il rischio di infezione, l'organizzatore è tenuto a predisporre un sistema di protezione e igiene, da presentare su richiesta alle autorità competenti.

(3) ¹Sono vietati l'operatività e la fruizione di palazzetti dello sport, campi sportivi, palestre, scuole di ballo e altri luoghi di pratica sportiva. ²Resta salvo il par. 2.

§ 11 Strutture per il tempo libero

(1) È vietata l'operatività di parchi divertimento e analoghi impianti fissi per il tempo libero. È fatto divieto di proporre a scopi commerciali attività del tempo libero all'aperto e in ambienti chiusi.

(2) I parchi gioco all'aperto sono aperti ai bambini solo se accompagnati da adulti. Gli adulti che accompagnano sono tenuti ad evitare qualsiasi aggregazione e, nei limiti del possibile, a fare in modo di mantenere sufficiente distanza tra i bambini.

(3) Sono vietate le visite della città e le visite guidate per i turisti, i tour guidati culturali, le escursioni guidate montane e naturalistiche nonché le visite guidate in grotte e miniere aperte al pubblico.

(4) È vietato il funzionamento di funivie, traghetti fluviali e lacustri per escursioni turistiche e sono altresì vietati i collegamenti ferroviari turistici e le crociere fluviali.

(5) 1Sono vietati l'apertura e il funzionamento di piscine pubbliche, piscine di alberghi, terme, centri benessere e saune. 2Resta salvo l'art. 10 par. 2.

(6) Le case chiuse e i locali dedicati alla prostituzione, le sale giochi, i casinò, le sale scommesse, i club, le discoteche e altre strutture ludiche e per il tempo libero restano chiusi.

Parte 4 Attività economiche

§ 12 Commercio e servizi, mercati

(1) 1È vietata l'apertura dei negozi al dettaglio e gli eventuali servizi di ritiro associati. 2Fanno eccezione i negozi di generi alimentari compresi i punti di vendita diretta, servizi di consegna a domicilio, negozi di bevande, erboristerie, negozi di articoli per la prima infanzia, farmacie, negozi di articoli sanitari, drogherie, ottici, negozi di apparecchi acustici, stazioni di rifornimento, autofficine, officine di riparazione biciclette, banche e casse di risparmio, filiali di servizi postali e di spedizione, lavasecco e lavanderie, rivendite di giornali e riviste, negozi per animali e di cibo per animali e mangimi, la vendita di alberi di Natale e altri negozi indispensabili per le esigenze quotidiane nonché il commercio all'ingrosso. 3È vietata la vendita di articoli pirotecnici della categoria F2 ai sensi dell'art. 3a della Legge sugli esplosivi (SprengG) e di merci che esulino dal consueto assortimento del rispettivo negozio. 4Per gli esercizi commerciali e il commercio all'ingrosso autorizzati ad aprire, ai sensi del comma 2 si applica quanto segue:

1. Il gestore deve garantire, mediante idonee misure, il rispetto della distanza minima di 1,5 m tra i clienti.
2. Mediante idonee misure, il gestore deve garantire che il numero di clienti contemporaneamente presenti in negozio non sia maggiore di un cliente ogni 10 m² di superficie per i primi 800 m² e di un cliente ogni 20m² di superficie oltre gli 800 m².
3. Il personale, i clienti e i rispettivi accompagnatori hanno l'obbligo di indossare la mascherina all'interno e nell'area esterna del negozio, nella zona di ingresso e di attesa davanti ai locali di vendita e nei relativi parcheggi; qualora alla cassa e al banco dei negozi sia garantita l'efficace protezione dalle infezioni mediante pareti divisorie trasparenti o altre pareti di protezione idonee, per il personale viene meno l'obbligo di indossare la mascherina.
4. Il gestore deve predisporre un sistema di protezione e igiene da presentare, su richiesta, all'autorità amministrativa circondariale competente.

5Per i centri commerciali si applica quanto segue:

1. Per i singoli negozi si applicano i commi da 1 a 4.
2. Per quanto riguarda i centri commerciali, si applica il comma 4 con la prescrizione che il numero massimo di clienti ammessi si basi sulla superficie complessiva accessibile alla clientela del centro commerciale e che il sistema di protezione e igiene tenga conto del flusso di clienti complessivo all'interno del centro commerciale.

(2) Sono vietati i servizi per la cui erogazione è indispensabile la vicinanza fisica al cliente, tra cui parrucchieri, estetisti, massaggiatori, studi di tatuaggi o esercizi analoghi.

(3) 1È consentita l'apertura di studi medici, dentistici e tutti gli altri studi eroganti prestazioni mediche, terapeutiche o di assistenza o che offrano trattamenti medici essenziali. 2Per detti studi si applica il par. 1 comma 4 punti 1 e 3 di conseguenza, con la prescrizione che l'obbligo di indossare la mascherina viene meno nel caso in cui il tipo di prestazione non ne consenta l'impiego. 3Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di indossare la mascherina.

(4) 1I mercati sono vietati. 2Unica eccezione è la vendita di generi alimentari. 3Per l'organizzatore vige quanto contemplato al paragrafo 1 comma 4 punti 1 e 4, con la prescrizione di predisporre un sistema di protezione e igiene elaborato in conformità allo schema base indicato dai Ministeri dell'Economia, dello Sviluppo ed Energia e della Salute. 4Per il personale addetto alla vendita, i clienti e i rispettivi accompagnatori si applica il paragrafo 1 comma 4 punto 3 di conseguenza.

§ 13 Ristorazione

(1) Sono vietate le attività di ristorazione di qualsiasi tipologia, fatti salvi i paragrafi 2 e 3.

(2) 1Sono consentiti il ritiro e la consegna di cibi e bevande da asporto. 2In caso di asporto di cibi e bevande, è vietata la consumazione sul posto.

(3) 1È consentita l'attività di mense aziendali e scolastiche non aperte al pubblico, a condizione che tra gli avventori non appartenenti allo stesso nucleo familiare si garantisca il rispetto della distanza minima di 1,5 m. 2Il gestore deve predisporre un sistema di protezione e igiene e presentarlo su richiesta alle autorità amministrative circondariali competenti.

§ 14 Ricettività

(1) 1Gli alberghi, le strutture ricettive, le colonie scolastiche, gli ostelli della gioventù, i campeggi e qualsiasi altro tipo di alloggio a uso commerciale o a pagamento possono offrire il pernottamento unicamente per scopi fondatamente necessari, in particolare per motivi di lavoro o di affari. 2È vietata l'offerta di pernottamento ai fini turistici.

(2) Ai sensi del par. 1 comma 1, ai pernottamenti si applica quanto segue:

1. Il gestore garantisce, mediante idonee misure, che tra gli ospiti non appartenenti allo stesso nucleo familiare e tra gli ospiti e il personale si rispetti una distanza minima di 1,5 m.
2. Gli ospiti non appartenenti allo stesso nucleo familiare non possono essere alloggiati in un'unica stanza o unità abitativa.
3. Vigè l'obbligo di indossare la mascherina per il personale addetto al servizio oppure operante nelle aree in cui sia impossibile rispettare la distanza minima di 1,5 m nonché per gli ospiti quando non sono seduti al rispettivo tavolo nell'area ristorante o non si trovano all'interno della propria unità abitativa. L'art. 12 par. 1 comma 4 punto 3 parte 2 si applica di conseguenza.
4. Il gestore deve predisporre un sistema di protezione e igiene elaborato in conformità allo schema base indicato dai Ministeri dell'Economia, dello Sviluppo ed Energia e della Salute per le strutture ricettive e dovrà presentarlo su richiesta alle autorità amministrative circondariali competenti.
5. Il gestore è tenuto a raccogliere i recapiti degli ospiti come contemplato all'articolo 1 par. 3.

(3) Per l'offerta gastronomica vigono di volta in volta le disposizioni specifiche della presente ordinanza.

§ 15 Convegni, congressi, fiere

Sono vietati i convegni, i congressi, le fiere e manifestazioni analoghe.

§ 16 Alloggi aziendali

1Per le imprese in generale e le aziende agricole che impiegano almeno 50 persone ospitate in alloggi comunitari o alloggi di proprietà o presi in locazione dall'azienda, l'autorità amministrativa circondariale competente può disporre di volta in volta le necessarie misure di protezione e igiene in materia di prevenzione delle infezioni. 2I gestori sono responsabili del rispetto delle misure di protezione e igiene e hanno l'obbligo di effettuare controlli periodici e di redigere la relativa documentazione.

Parte 5 Istruzione e cultura

§ 17 Esami

1È consentito svolgere esami solo nel caso in cui sia possibile garantire sempre una distanza minima di 1,5 m tra tutti i partecipanti. 2Qualora, a causa della tipologia di esame, sia impossibile rispettare la distanza minima, è necessario adottare misure protettive di altra natura altrettanto efficaci. 3Non sono ammessi spettatori non coinvolti nello svolgimento dell'esame.

§ 18 Scuole

(1) 1Restano chiusi agli alunni gli istituti scolastici ai sensi della Legge bavarese sull'educazione e l'istruzione (BayEUG). 2Non avranno luogo altre manifestazioni di carattere scolastico. 3Le disposizioni relative al servizio di custodia di emergenza e alle offerte di didattica a distanza sono formulate a cura del Ministero competente in accordo con il Ministero della Salute bavarese.

(2) 1Nell'intera area dell'istituto scolastico vige l'obbligo di indossare la mascherina. 2Per tutte le attività svolte nell'area dell'istituto scolastico, le scuole e gli enti prestanti il servizio di doposcuola devono predisporre un sistema di protezione e igiene elaborato in conformità allo schema base indicato dai Ministeri dell'Istruzione e della Cultura e della Salute, da presentare, su richiesta, alle autorità amministrative circondariali competenti.

(3) Il par. 1 c. 1 e 2 e il par. 2 si applicano anche alle attività di insegnamento e di studio presso l'Istituto statale per la formazione di insegnanti specializzati e l'Istituto statale per la formazione di insegnanti di sostegno.

§ 19 Offerta diurna di attività e custodia per bambini, adolescenti e giovani maggiorenni

(1) 1Restano chiusi gli asili e i centri diurni di assistenza infantile, i centri infantili per le vacanze e i gruppi organizzati dedicati alle attività ludiche infantili. 2Le disposizioni relative all'accudimento di emergenza sono formulate e rese note dal Ministero per la Famiglia, il Lavoro e gli Affari sociali in accordo con il Ministero della Salute bavarese.

(2) 1I gestori dei centri diurni di educazione terapeutica devono predisporre un sistema di protezione e igiene elaborato in conformità allo schema base indicato dai Ministeri bavaresi della Famiglia, del Lavoro e degli Affari sociali e della Salute, da presentare, su richiesta, alle autorità amministrative circondariali competenti. 2In tale contesto è necessario tenere in considerazione i requisiti specifici della struttura nonché le condizioni in loco.

§ 20 Istruzione extra scolastica, scuole di musica, autoscuole

(1) Sono vietate le attività di formazione e aggiornamento professionale, l'istruzione per adulti ai sensi della Legge bavarese sull'istruzione in età adulta e attività simili di altri enti nonché qualsiasi altra offerta culturale extra scolastica in presenza, fatto salvo quanto contemplato al par. 2.

(2) 1È consentito tenere corsi di primo soccorso e predisporre percorsi formativi per volontari dei Vigili del fuoco, dei servizi di soccorso e della Protezione civile qualora sia possibile garantire la distanza minima tra i partecipanti di 1,5 m. 2Nel caso non sia possibile garantire con certezza la distanza minima, in particolare nelle aree di circolazione e luoghi di incontro in occasione dei corsi in presenza, vige l'obbligo di mascherina. 3L'art. 17 comma 2 si applica di conseguenza. 4Il gestore deve predisporre un sistema di protezione e igiene e presentarlo su richiesta alle autorità amministrative circondariali competenti.

(3) Sono vietate le lezioni in presenza presso le scuole di musica.

(4) Sono vietate le lezioni teoriche e pratiche di guida, i corsi di recupero e i seminari di idoneità in presenza tenuti presso le autoscuole.

§ 21 Università e istituti superiori

1Non sono consentite le lezioni in presenza nelle università. 2In deroga a quanto previsto dal comma 1, le attività pratiche e artistiche e le lezioni che richiedono nello specifico laboratori o aree di lavoro presso le università sono consentite a condizione che tra i partecipanti si rispetti una distanza minima di 1,5 m. 3Per le lezioni ai sensi del comma 2 vige l'obbligo di mascherina. 4Restano salve le disposizioni più specifiche contemplate dalla presente ordinanza.

§ 22 Biblioteche, archivi

Le biblioteche e gli archivi restano chiusi.

§ 23 Siti culturali

Restano chiusi i seguenti siti:

1. Musei, mostre, monumenti, immobili appartenenti alla pubblica amministrazione bavarese dei castelli statali, giardini, laghi e siti culturali analoghi;
2. teatri, teatri lirici, sale da concerto, luoghi per esibizioni, cinema e siti analoghi;
3. giardini zoologici e botanici.

Parte 6 Ambiti particolari e disposizioni basate sull'incidenza

§ 24 Estensione dell'obbligo di indossare la mascherina, divieto di consumo di alcolici, tracciamento delle catene di infezione

(1) Vigè l'obbligo di indossare la mascherina

1. nelle aree dei centri città o altri luoghi pubblici all'aperto, dove le persone si assebrino in spazi ristretti o permangano non solo temporaneamente; detti luoghi saranno stabiliti a discrezione delle autorità amministrative circondariali competenti;
2. nelle aree di circolazione e nei luoghi d'incontro, inclusi gli ascensori di edifici pubblici e qualsiasi altro edificio pubblico accessibile per i quali la presente ordinanza non prevede disposizioni particolari;
3. nelle aree di circolazione e nei luoghi d'incontro della sede di lavoro, in particolare negli ascensori, corridoi, mense e aree di ingresso; lo stesso vale anche per la postazione di lavoro qualora non sia possibile rispettare con certezza la distanza minima di 1,5 m.

(2) È vietato consumare alcolici nei luoghi pubblici.

(3) Nel momento in cui un circondario o una città extra circondariale non siano più in grado di garantire il tracciamento completo delle catene di infezione, l'attività amministrativa circondariale competente:

1. è tenuta a farne segnalazione al governo competente e
2. a chiedere rinforzi, ad esempio da parte delle forze di polizia o dell'esercito.

§ 25 Disposizioni in caso di forte incremento dell'incidenza settimanale

Qualora un circondario o una città extra circondariale nell'arco di sette giorni rispetto alla media regionale registrino un forte incremento dell'incidenza di nuove infezioni da Coronavirus SARS-CoV-2 ogni 100.000 abitanti, l'autorità amministrativa circondariale competente è tenuta a prendere ulteriori provvedimenti in accordo con il governo competente, fatto salvo quanto contemplato all'art. 27.

§ 26 Disposizioni a fronte di un'incidenza settimanale inferiore a 50

Qualora un circondario o una città extra circondariale nell'arco di sette giorni non superino il valore di incidenza pari a 50 nuove infezioni Coronavirus SARS-CoV-2 ogni 100.000 abitanti stabilito ai sensi dell'art. 28a par. 3 comma 12 della Legge per la protezione dalle infezioni (IfSG) e l'andamento dell'incidenza indichi un trend in calo, l'autorità amministrativa circondariale competente potrà in accordo con il governo competente emanare, tramite ordinanza generale, disposizioni in deroga volte ad allentare le disposizioni della presente ordinanza.

Parte 7 Prescrizioni finali

§ 27

Misure adottate localmente, disposizioni integrative, eccezioni

(1) «Sono fatte salve ulteriori disposizioni delle autorità locali incaricate dell'esecuzione della Legge per la protezione dalle infezioni. »In casi specifici, le autorità amministrative circondariali competenti possono emanare disposizioni integrative in aggiunta alle misure protettive e ai sistemi di protezione e igiene previsti dalla presente ordinanza, ove ciò appaia necessario ai fini della legislazione in materia di protezione dalle infezioni.

(2) «Su richiesta, le autorità amministrative circondariali competenti potranno rilasciare autorizzazioni eccezionali, sempre che dette autorizzazioni siano compatibili con la normativa vigente in materia di protezione dalle infezioni. »Le autorizzazioni eccezionali che interessino una cerchia di persone generica o uno scenario generale, possono essere concesse unicamente in base a quanto previsto dal comma 1 e in accordo con il governo competente.

§ 28

Infrazioni

Commette infrazione ai sensi dell'art. 73 par. 1a punto 24 della Legge sulla protezione dalle infezioni (IfSG) chi deliberatamente o colposamente,

1. violando l'art. 1 par. 3 comma 1 punto 2, indichi recapiti falsi;
2. violando l'art. 2 lasci la propria abitazione in assenza di un motivo valido o violando l'art. 3 si trattenga all'esterno dell'abitazione;
3. violando l'art. 4 par. 1, si intrattenga con altre persone;
4. violando l'art. 5 comma 1 o l'art. 7 par. 2 o par. 3 tenga una manifestazione o un raduno; in qualità di organizzatore, violando l'art. 7 par. 2 punto 4, non sia in grado di presentare un sistema di protezione e igiene oppure, violando l'art. 5 comma 1 o l'art. 7 par. 1 comma 1 o l'art. 7 par. 3 prenda parte a una manifestazione o a un raduno;
5. violando l'art. 5 par. 2 tenga feste in luoghi o strutture pubbliche o, violando l'articolo 5 par. 3 porti con sé o accenda articoli pirotecnici;
6. violando l'art. 7 par. 1 comma 3 o l'art. 7 par. 2 punto 3 in quanto partecipante a un raduno non indossi la mascherina;
7. violando, in quanto visitatore, cliente, accompagnatore o ospite, gli articoli 8, 9, 12 o 14 non ottemperi all'obbligo di indossare la mascherina o all'obbligo di indossare una mascherina FFP2;
8. violando l'art. 9, in qualità di gestore di una struttura, non sia in grado di presentare uno schema di protezione e di igiene;
9. violando l'art 10 par. 1 o 2, pratici attività sportive, violando l'art. 10 paragrafo 2 punto 1, ammetta spettatori o violando l'art. 10 par. 3, gestisca o fruisca di palazzetti dello sport, campi sportivi, palestre, scuole di ballo o altri luoghi di pratica sportiva;
10. violando l'art 11 paragrafi 1, 2, 4-6, gestisca strutture o, violando l'art. 11 par. 3, effettui visite guidate per turisti;
11. violando l'art. 12 apra un negozio o un servizio di ritiro o organizzi un mercato oppure, in qualità di gestore di un negozio, di un punto vendita presso un mercato o di un centro commerciale o in quanto responsabile di un'azienda di servizi o di un ambulatorio, non ottemperi agli obblighi ivi contemplati o non garantisca che il personale si attenga all'obbligo di indossare la mascherina o, in qualità di organizzatore di un mercato, non ottemperi agli obblighi ivi contemplati;
12. violando l'art. 13 apra o gestisca un locale di ristorazione o in veste di cliente, violando l'art. 13 par. 2 comma 2, consumi cibo o bevande sul posto;
13. violando l'art. 14, metta a disposizione alloggi senza ottemperare agli obblighi ivi contemplati o non garantisca che il personale indossi la mascherina;

14. violando l'art. 15, organizzati convegni, congressi o fiere;
15. violando l'art. 16, in qualità di gestore non rispetti le misure di protezione e igiene prescritte, tolleri il mancato rispetto delle stesse da parte del personale o non ottemperi agli obblighi di controllo o di documentazione;
16. violando l'art. 17, tenga esami;
17. violando l'art. 18, tenga aperte scuole private ai sensi dell'art. 90 e successivi della Legge bavarese sull'educazione e l'istruzione (BayEUG);
18. violando l'art. 19 apra o gestisca asili, centri diurni di assistenza infantile, centri diurni di educazione terapeutica, centri infantili per le vacanze o gruppi organizzati dedicati alle attività ludiche infantili;
19. violando l'art. 20, svolga corsi di formazione, tenga lezioni di musica o lezioni di guida;
20. violando l'art. 23 gestisca le attività ivi contemplate;
21. violando l'art. 24 par.1 non ottemperi all'obbligo di indossare la mascherina o, violando l'art. 24 par. 2, consumi alcolici.

§ 29

Entrata in vigore, scadenza

(1) La presente ordinanza entra in vigore in data 16 dicembre 2020 e scadrà il giorno 10 gennaio 2021

(2) In data 15 dicembre 2020 scade la decima ordinanza generale bavarese relativa alle misure di protezione contro le infezioni (10. BayIfSMV) (BayIfSMV) dell'8 dicembre 2020 (Bollettino ministeriale BayMBI. n. 711, Raccolta sistematica del diritto bavarese BayRS 2126-1-14-G), modificata dall'ordinanza del 10 dicembre 2020 (Bollettino ministeriale BayMBI. n. 734).

Monaco di Baviera, 15 dicembre 2020

Ministero della Salute bavarese

Melanie H u m l, ministro

Note legali**Organo pubblicante:**

Cancelleria di Stato bavarese, Franz-Josef-Strauß-Ring 1, 80539 Monaco di Baviera

Indirizzo postale: Casella postale 220011, 80535 Monaco di Baviera

Telefono: +49 (0)89 2165-0, E-mail: direkt@bayern.de

Realizzazione tecnica:

Biblioteca di Stato bavarese, Ludwigstraße 16, 80539 Monaco di Baviera

Stampa:

Istituto di pena di Landsberg am Lech, Hindenburgring 12, 86899 Landsberg am Lech

Telefono: +49 (0)8191 126-725, Telefax: +49 (0)8191 126-855, E-mail: druckerei.betrieb@jva-ll.bayern.de

ISSN 2627-3411

Nota sulla pubblicazione/Condizioni di acquisto:

La pubblicazione della Gazzetta ministeriale bavarese (BayMBl.) avviene secondo necessità; il giorno di pubblicazione è il mercoledì. Essa viene pubblicata in Internet sulla piattaforma di pubblicazione Verkündungsplattform Bayern www.verkuendung.bayern.de. Il documento elettronico ivi pubblicato in formato PDF/A costituisce la versione ufficiale promulgata. La piattaforma di pubblicazione Verkündungsplattform Bayern è uno strumento gratuito liberamente accessibile.

È possibile fare richiesta delle gazzette in formato cartaceo a pagamento presso l'istituto di pena di Landsberg am Lech. Per maggiori informazioni sulle condizioni di acquisto, si invita a consultare la piattaforma Verkündungsplattform Bayern.